



O.D.V. "Amici di Marcellino"

Si richiede l'applicazione dell'esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del CTS, comma 82 Codice terzo settore- Dlgs n. 117 del 03/07/2017.

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituito, nel numero di soci minimo previsto dalla legge, con sede legale a Taranto, in Piazza Santa Rita sn, l'associazione, O.D.V. . "Amici di Marcellino" ai sensi del Codice del Terzo settore Dlgs n. 117 del 03/07/2017 e sue successive integrazioni, e opera mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale nell'ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore. L'Associazione opera per il perseguimento del bene comune, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Tali finalità saranno perseguite tramite l'impegno sociale e culturale dei membri dell'associazione con attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. L'associazione ha sede in Taranto alla Piazza Santa Rita snc.

La sede potrà essere trasferita all'interno del medesimo Comune con delibera dell'Assemblea dei soci senza costituire modifica statutaria. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione potrà affiliarsi a federazioni nazionali, mantenendo comunque la propria autonomia. L'Associazione si iscriverà nel Registro unico nazionale del Terzo settore e potrà utilizzare la denominazione ODV dopo tale iscrizione, indicando gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'ente potrà operare nella provincia di Taranto, della regione ed in campo nazionale ed all'estero.

Art.2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci e dal Codice del Terzo settore. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Art.3

Scopi e finalità

L'Associazione intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale così come descritte dal Codice del Terzo Settore ai sensi, art. 5 lettere:

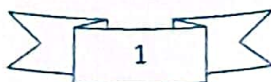
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Bugarello
Santobello
Maria Calamo

Reve Rita Iorio



M. Iorio
M. Iorio

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'associazione si propone di promuovere strumenti di assistenza sociale per la realizzazione di un'autentica solidarietà tra gli uomini e la promozione integrale della persona in ogni suo aspetto, dimensione e momento della vita.

A tal fine si propone di:

1. Favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro fornendo informazioni riguardo la disponibilità delle opportunità di lavoro. A questo scopo intratterrà rapporti con enti pubblici, artigianali, commerciali, culturali e con le organizzazioni sindacali e gli enti di cui alla L. 196/97 e DLGS 469/97;
2. Promuovere e sostenere ogni iniziativa di assistenza nei confronti di persone che per qualsiasi motivo si trovano in stato di bisogno;
3. Favorire la costituzione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione, nonché la crescita di uno stabile rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro anche tramite collaborazione con gli enti scolastici;
4. Sostenere i giovani nel reperimento di una sistemazione abitativa dignitosa sia promuovendo la costituzione di cooperative edilizie sia fornendo informazioni riguardo la disponibilità di alloggi;
5. Promuovere attività culturali mediante convegni, assemblee, spettacoli, mostre anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
6. Promuovere attività sociali ricreative e turistiche mediante l'organizzazione di soggiorni per attività culturali, visite al patrimonio artistico e naturale della nazione, momenti di convivenza e festa, organizzazione di attività sportive in genere;
7. Diffondere la cultura della pace, della solidarietà e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo promuovendo e organizzando la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi ed aiuti in genere a favore di realtà bisognose o colpite da gravi calamità e guerre anche in collaborazione con altre associazioni e organizzazioni non governative.

L'associazione può, inoltre, svolgere ogni attività, utile al raggiungimento delle proprie finalità, allo scopo di favorire il processo di integrazione e di tutela sociale, anche in termini di tutela dei diritti, a favore di persone svantaggiate o appartenenti a comunità estere, nei limiti statuari sopra precisati.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in attività di interesse generale.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri volontari. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

U. Bonavolenti
Giuseppe Villa

Renzo Vito Perco

2

Marco Lofati
Paolo Calamio

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio volontario.

Art.4

Risorse economiche- Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 Dlgs 117/2017
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Art.5

Soci dell'Associazione

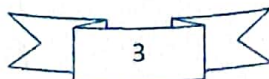
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- Soci fondatori: coloro che, intervenendo in fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- Soci ordinari: coloro che sono iscritti all'associazione da almeno due anni come Sostenitori e dopo tale fase ne fanno esplicita richiesta, secondo modalità riconosciute dal Consiglio Direttivo, e contribuiscono agli scopi associativi, fornendo competenze, motivazioni e strumenti conoscitivi per supportare lo sviluppo delle attività.

Bongiovelli, Mare Vite Testa
Benedetto Villani



Mare Vite Testa
Benedetto Villani

- Soci volontari: coloro che aderiscono all'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, impegnandosi in modo non occasionale. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro a cura dell'associazione.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art.6

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli Interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata o per pec. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Brugozelli
Reve me pecto
4
Miller e Dorah
fiara Calano

Scansionato con CamScanner

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.9

L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b. elegge i componenti il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero per il mandato successivo; c. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo; d. approva gli eventuali regolamenti interni;
- e. delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione;
- f. si esprime sulle elezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per e-mail oppure tramite social sui profili personali, con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'associato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, nella eventuale seconda convocazione, con la partecipazione di almeno il 30% degli associati ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

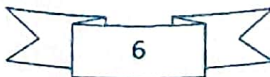
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, eletti dall'Assemblea dei associati, non inferiore a tre membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili per due mandati.

Bongocelli, Marco Vito Pardo
Buciccola Villani



M. Z. P.
Marco Z. P.
Pavia Calamio

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati, tranne associati che ricoprono incarichi pubblici a livello comunale (Consiglieri Comunali, Assessori Comunali e Sindaco).

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) fissare i criteri generali per il riconoscimento del rimborso spese ai soci delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- f) stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale ed il termine entro cui deve essere versata.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

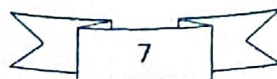
Art.11

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. L'assemblea può nominare, motivandolo, un presidente onorario. Il Presidente Onorario, se socio, ha diritti e i doveri degli altri soci.

Bugarelli. Rene
Gennaro Villa

Art. 12



M. F. S. L.
Marek Dvorak
franza Calamuso

Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

Art.13

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 14

Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 15

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.16

Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.17

Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 18

Probiviri e collegio revisori

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione

Zingarelli: Name Vite Test
 Giuseppe Villani

Mezore dosar
Francia Calamo

delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno, o sia previsto dalla legge può eleggere un organo di controllo anche monocratico. Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel modo determinato dall'assemblea nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 19

Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 20

Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 21

Bilancio sociale e informativa sociale

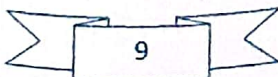
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 22

Comitato Scientifico

Al fine della programmazione e dell'approfondimento culturale e sociale è previsto un Comitato scientifico, composto da esperti nelle varie attività dell'Associazione, scelti dal Consiglio Direttivo, al fine di contribuire in modo significativo ad accrescerne la visibilità e la credibilità scientifica delle azioni poste in essere dall'Associazione.

Bongazzelli
Renato Vito Perso
Giuseppe Vito



M. F. S.
Marco D'Amico
Flavia Calamita

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente onorario.

Art. 23

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art.24

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Taranto.

Art.25

Norma finale

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Art.26

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, al Codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Si richiede l'applicazione dell'esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del CTS, comma 82 Codice terzo settore- Dlgs n. 117 del 03/07/2017.

Renzo Virelli
Bongorelli
Gennaro Virelli
Eugenio Virelli
Maurizio Virelli
Grazia Calamo